

Doc. **IV-quater**
N. 1

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **CASSINELLI**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DI

GUIDO CROSETTO

(deputato all'epoca dei fatti)

pendente innanzi al tribunale di Roma
(proc. n. 4283/13 RGNR - n. 1084/15 RG GIP)

Presentata alla Presidenza l'11 ottobre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta per le autorizzazioni riferisce su un'istanza di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (procedimento n. 4283/13 RGNR — n. 1084/15 RG GIP).

L'istanza, avanzata nel corso della XVII legislatura, era stata esaminata dalla Giunta, che a suo tempo si era pronunciata nel senso della sindacabilità (Doc. IV-*quater*, n. 5). La relazione della Giunta, tuttavia, non era stata posta all'ordine del giorno dell'Assemblea, cosicché l'istanza è stata mantenuta all'ordine del giorno della Giunta della attuale legislatura.

La Giunta ha dedicato all'esame della questione le sedute del 19 settembre 2018, del 3, del 10 e del 17 aprile, dell'8 maggio, del 2 e dell'8 ottobre 2019.

L'interessato è intervenuto in audizione il 10 aprile, fornendo chiarimenti e rispondendo a quesiti posti dai componenti della Giunta.

Si tratta di una vicenda ormai risalente, consistente nel fatto che il 12 gennaio 2012 Guido Crosetto era stato invitato alla trasmissione televisiva «*Porta a Porta*» per commentare la deliberazione assunta quello stesso giorno dalla Camera dei deputati su una richiesta di autorizzazione a eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Nicola Cosentino.

Durante la trasmissione Guido Crosetto aveva riportato, in risposta a una specifica domanda del conduttore Bruno Vespa, le parole di alcuni colleghi intervenuti per dichiarazione di voto (i deputati Lehner e

Contento, quest'ultimo del suo stesso gruppo parlamentare), i quali a loro volta avevano fatto riferimento a talune vicende personali del dottor Nicola Quatrano, considerate fatti notori, su cui lo stesso magistrato aveva più volte rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa.

Da ciò era originata la querela del dottor Quatrano, sporta nei confronti sia di Guido Crosetto sia del conduttore Bruno Vespa.

Nel procedimento giudiziario Guido Crosetto aveva peraltro sollevato eccezione di insindacabilità, dapprima in fase di indagini preliminari e poi in sede di udienza preliminare; sebbene essa non fosse stata accolta, il giudice non aveva tuttavia sospeso il procedimento per la trasmissione degli atti alla Camera ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003. Nella scorsa legislatura, Guido Crosetto aveva pertanto avanzato una richiesta di pronuncia in materia d'insindacabilità direttamente al Presidente della Camera.

Rispetto a tale profilo di rito, la Giunta aveva deliberato, nella seduta del 17 marzo 2016, di chiedere alla Presidente della Camera di valutare l'opportunità di trasmettere una segnalazione al Consiglio Superiore della magistratura. La segnalazione era stata, quindi, trasmessa dalla Presidente della Camera al Vice Presidente del CSM; successivamente il Tribunale di Roma aveva correttamente disposto la sospensione del giudizio penale e la trasmissione degli atti alla Camera.

Sotto il profilo del merito, occorre mettere in evidenza che Guido Crosetto era stato chiamato a commentare, all'interno nel noto programma televisivo di approfondimento politico, il voto espresso

poche ore prima nell'Aula della Camera su una domanda di autorizzazione riguardante Nicola Cosentino. Nel riportare parti del dibattito che si era appena svolto in Assemblea, in cui aveva parlato anche un esponente intervenuto a nome del suo gruppo, Guido Crosetto aveva evidentemente riproposto la posizione del gruppo cui apparteneva e che egli aveva fatto propria.

In altri termini, come chiarito anche in occasione della sua audizione presso la Giunta, Crosetto aveva inteso utilizzare espressioni altrui per esplicitare le ragioni del voto proprio. Non essendo intervenuto personalmente nel dibattito parlamentare, durante l'intervista televisiva Crosetto aveva citato le parole dei colleghi, con ciò confermando, di fatto, di aver condiviso — ai fini della propria scelta di voto — la posizione ed il pensiero espressi da chi aveva parlato a nome del gruppo; tale circostanza, peraltro, non era irrilevante o banale, giacché Guido Crosetto non aveva mai manifestato sulla vicenda posizioni di particolare sostegno al collega coinvolto nel procedimento all'esame della Camera.

Il voto, inoltre, era stato espresso in forma segreta, così come previsto dal Regolamento della Camera; nell'organizzazione dei lavori in Assemblea per l'esame della questione, come di consueto, erano stati contingentati i tempi, per cui, oltre ai relatori di maggioranza e di minoranza, era intervenuto per dichiarazione di voto un solo deputato per ciascun gruppo.

Durante la trasmissione televisiva Guido Crosetto non ha pertanto riprodotto la posizione espressa da altri colleghi, bensì ha semplicemente esposto le ragioni della propria scelta, a commento di un atto tipico quant'altri mai e cioè il suo voto, espresso in forma segreta, di cui esplicitava per la prima volta le motivazioni.

Rispetto al caso in esame, non soccorre, pertanto, la giurisprudenza costituzionale (C. Cost. nn. 249 e 317 del 2006, n. 146 del 2005 e n. 347 del 2004) relativa alla natura personale dell'immunità e alla impossibilità di configurare una « insindacabilità di gruppo », atteso che il nesso

funzionale tra dichiarazioni *extra moenia* e funzione parlamentare è rinvenibile solo se il deputato sia in grado di produrre propri atti parlamentari tipici, di contenuto sostanzialmente corrispondente a quello delle dichiarazioni stesse e non anche se egli alleggi atti parlamentari tipici di altri deputati.

In questo caso, Crosetto esplicitava all'esterno le ragioni di un atto tipico indubitabilmente personale, e cioè il proprio voto, non a caso espressamente citato dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La Giunta si è, dunque, correttamente attenuta ai criteri più volte chiariti dalla giurisprudenza, e cioè: la sussistenza di un ordine cronologico che veda prima l'espressione di contenuti in atti o sedi proprie; la loro riproposizione *extra moenia*; la sussistenza del nesso funzionale tra quanto affermato in atti tipici e l'esternazione delle affermazioni.

Infine, rispetto al dibattito svolto nella scorsa legislatura, può essere opportuno evidenziare alcune circostanze nuove, emerse di recente.

Nell'ambito del procedimento avviato nei confronti di Guido Crosetto e del conduttore della trasmissione Bruno Vespa, infatti, il dottor Quatrano — che nel 2018 si è dimesso dalla magistratura per svolgere la professione di avvocato — ha ritenuto di ritirare la propria querela nei confronti del solo giornalista. Guido Crosetto — che nel marzo 2019 si è dimesso dalla carica di deputato per motivi personali — ha riferito, in occasione della sua audizione del 10 aprile 2019, di non essere stato nemmeno contattato per esperire un tentativo di composizione bonaria della controversia.

A fronte di tali elementi di natura personale, sotto il profilo giuridico la Giunta ha ritenuto che le dichiarazioni contestate dell'onorevole Crosetto andassero più correttamente inquadrare nel campo della piena applicazione delle prerogative costituzionali, in ragione del loro diretto collegamento con l'atto parlamentare tipico per eccellenza, e cioè il voto.

Tanto premesso, la Giunta, a maggioranza, ha pertanto ritenuto che — nel caso

di specie — sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, deliberando nel senso della insindacabilità delle dichiarazioni rese da Guido Crosetto, oggetto della contestazione

del dottor Quatrano e conferendo al sottoscritto relatore il mandato a riferire in tal senso all'Assemblea.

Roberto CASSINELLI, *relatore*

ALLEGATO

**Estratto dei resoconti sommari delle sedute
della Giunta per le autorizzazioni del 19 settembre 2018, 3, 10 e 17 aprile,
8 maggio, 2 e 8 ottobre 2019.**

Mercoledì 19 settembre 2018

Comunicazioni del presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE,
presidente,

(omissis)

Procede pertanto a conferire i seguenti incarichi di relatore: al collega Vitiello sul Doc. IV, n. 1 – Di Gioia; alla collega Covo sul l'istanza avanzata da Antonio Bocuzzi, Stefano Esposito e Ludovico Vico; al collega Cassinelli sull'istanza avanzata dal deputato Guido Crosetto; al collega Saitta sul Doc. IV-ter, n. 1 – Franco Giordano; al collega Costa sul Doc. IV-ter, n. 11 – Stefano Esposito; alla collega Annibali sul Doc. IV-ter, n. 12 – deputati Dalila Nesci e Paolo Parentela.

La relativa documentazione è a disposizione di tutti i componenti della Giunta per la consultazione.

Mercoledì 3 aprile 2019

**DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ**

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente,* comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità, pervenuta nella scorsa legislatura, che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 4283/13 RGNR –

n. 1084/15 RG GIP). Invita quindi il relatore Roberto Cassinelli a riferire alla Giunta.

Roberto CASSINELLI (FI), *relatore,* illustra la questione, fornendo una panoramica dell'ampia istruttoria a suo tempo svolta e confluita nella relazione presentata dalla deputata Rossomando, relatrice sulla richiesta nella scorsa legislatura. Propone quindi di proseguire la discussione dopo i chiarimenti che l'interessato potrà fornire, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera.

Ivan SCALFAROTTO (PD) concorda con il relatore sull'opportunità, preliminare alla discussione, di ricevere i chiarimenti che l'interessato riterrà di fornire alla Giunta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta ovvero tramite l'invio di una memoria. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta, nonché per riprendere la discussione del Doc. IV, n. 3, relativo al sen. Marti.

Mercoledì 10 aprile 2019

**DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 3 aprile 2019.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma.

Nella seduta odierna si procederà, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera, ad ascoltare l'interessato, il quale ha comunicato la sua intenzione di intervenire personalmente.

(Viene introdotto Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti).

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, ricorda che Guido Crosetto è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni.

Guido CROSETTO svolge un breve intervento, riepilogativo della vicenda, ormai risalente nel tempo e già oggetto dell'audizione svolta nel corso della precedente legislatura, relativa a dichiarazioni da lui rese in occasione della partecipazione al programma televisivo « Porta a porta », trasmesso poche ore dopo la conclusione del dibattito parlamentare all'esito del quale la Camera dei deputati aveva deliberato di negare l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Cosentino (XVI legislatura, Doc. IV, n. 26 - A).

Ricorda di aver argomentato in ordine alla sussistenza del *fumus persecutionis* e di avere anche riferito quanto precedentemente dichiarato in Aula dai rappresentanti del suo gruppo in relazione alla possibilità di ravvisare tale *fumus* nei confronti di Nicola Cosentino in considerazione di taluni comportamenti tenuti da uno dei magistrati precedenti. Tali comportamenti costituiscono fatti notori, inerenti la partecipazione ad un corteo dei « No global » nonché ad un messaggio di posta elettronica in cui si commentava favorevolmente l'attività delle Brigate Rosse, in relazione all'omicidio D'Antona, che è risultato essere

stato inviato da un computer situato nell'abitazione del magistrato, probabilmente dal figlio minore.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, chiede all'audito di precisare se il voto sulla domanda di autorizzazione nei confronti di Nicola Cosentino sia stato palese o segreto.

Guido CROSETTO ricorda che il voto fu segreto.

Roberto CASSINELLI (FI), *relatore*, chiede chiarimenti sul contenuto e sulle finalità delle dichiarazioni fatte nel corso della trasmissione televisiva.

Guido CROSETTO precisa che il suo intervento non poteva certamente avere finalità diffamatorie, in quanto si trattava della citazione di dichiarazioni altrui, formulate in risposta ad una domanda del conduttore della trasmissione televisiva sul contenuto e sulle ragioni del voto espresso. Inoltre, egli partecipava alla trasmissione per esprimere le sue posizioni personali, spesso caratterizzate da autonomia rispetto alle posizioni del gruppo di appartenenza, che peraltro era il medesimo dell'onorevole Cosentino, con cui notoriamente si era trovato in disaccordo in più di un'occasione.

Eugenio SAITTA (M5S) chiede chiarimenti sulle modalità del dibattito parlamentare a cui si riferivano le dichiarazioni dell'onorevole Crosetto.

Guido CROSETTO ricorda che egli intese menzionare alcuni contenuti dell'intervento svolto in Assemblea dal collega Lehner, appartenente allo stesso gruppo parlamentare, limitandosi a circostanze di fatto già note in quanto apparse su organi di informazione e circolanti su mezzi di comunicazione.

Ivan SCALFAROTTO (PD) chiede conferma della citazione testuale delle dichiarazioni dell'onorevole Crosetto, presenti agli atti della Giunta, nonché se nelle sue intenzioni il riferimento era al voto

espresso in Assemblea, sia pure in forma segreta. Chiede infine se nel tempo ci sono stati contatti anche in sede stragiudiziale con il querelante.

Guido CROSETTO conferma la correttezza della citazione in ordine alle sue dichiarazioni, che erano rivolte esclusivamente ad illustrare, rispondendo ad una domanda, il contenuto del proprio voto, esplicitandone le motivazioni; precisa che nel tempo non sono intercorsi contatti con il querelante, che peraltro gli risulta abbia invece ritirato la querela nei confronti del conduttore della trasmissione televisiva.

(Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula)

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'esame della richiesta in titolo ad una prossima seduta.

Mercoledì 17 aprile 2019

**DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 10 aprile 2019.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma, esame iniziato nella seduta del 3 aprile scorso e proseguito in quella del 10 aprile, nel corso della quale è stato ascoltato l'interessato.

Ivan SCALFAROTTO (PD) segnala l'opportunità di visionare il filmato della tra-

missione in cui sono state rese le dichiarazioni oggetto della richiesta in titolo.

Alfredo BAZOLI (PD) segnala l'esigenza di una verifica della corrispondenza tra le dichiarazioni rese da Guido Crosetto durante la trasmissione televisiva e l'intervento svolto dai colleghi deputati, da lui citati, in occasione della seduta dell'Assemblea della Camera svoltasi lo stesso giorno.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, nell'accogliere le richieste di integrazioni istruttorie, invita il relatore a svolgere le proprie considerazioni al riguardo.

Roberto CASSINELLI (FI), *relatore*, nell'esprimere apprezzamento per tutti gli ulteriori approfondimenti che si riterrà di svolgere, si sofferma, a integrazione dell'illustrazione svolta nella scorsa seduta, su alcune circostanze nuove, sopravvenute rispetto alla scorsa legislatura. Anzitutto, in base a quanto dichiarato da Guido Crosetto nel corso della sua audizione, il dottor Quatrano avrebbe ritirato la querela, a suo tempo sporta nei confronti di Guido Crosetto e Bruno Vespa, nei soli confronti di quest'ultimo. Inoltre, lo stesso dottor Quatrano risulta essersi dimesso dalla magistratura nel 2018, per esercitare la professione di avvocato. Parimenti, Guido Crosetto si è nel frattempo dimesso, come noto, dalla carica di deputato lo scorso 13 marzo 2019.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, aggiorna i lavori ad altra seduta.

Mercoledì 8 maggio 2019

**DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 17 aprile 2019.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma, esame iniziato nella seduta del 3 aprile scorso e proseguito in quella del 10 aprile, nel corso della quale è stato ascoltato l'interessato. Come richiesto da alcuni membri della Giunta, la seduta odierna è dedicata alla visione del filmato delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Crosetto durante la trasmissione « *Porta a Porta* » del 12 gennaio 2012, da cui è originata la querela per diffamazione del dottor Quatrano, nonché del filmato degli interventi degli onorevoli Lehner e Contento nel corso della seduta dell'Assemblea del 12 gennaio 2012.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, dopo aver proceduto alla visione dei filmati, chiede se vi siano interventi.

Catello VITIELLO (MISTO-SI-10VM) rivela che, anche alla luce di quanto visionato, le dichiarazioni dell'on. Crosetto ben potevano rappresentare un'esplicitazione delle ragioni sottese al voto da lui appena espresso in Aula, di per se stesse connesse a una forma tipica dell'attività parlamentare.

Ivan SCALFAROTTO (PD) osserva che, da un lato, occorre tenere adeguatamente conto di quanto testé esposto dal collega che lo ha preceduto, poiché nel caso di specie Guido Crosetto – pur riportando quanto detto da altri deputati nel dibattito in Assemblea – stava offrendo la spiegazione del proprio voto di quella mattina; d'altro lato, tuttavia, nel richiamare la giurisprudenza costituzionale in materia di nesso funzionale, che era stata oggetto di approfondimento anche in occasione della discussione svolta nella scorsa legislatura sul medesimo caso, ravvisa l'esi-

genza di dedicare una riflessione ulteriore alla questione.

Catello VITIELLO (MISTO-SI-10VM), nuovamente intervenendo, sottolinea la contenenza delle espressioni usate da Guido Crosetto, di stretta attinenza al voto appena espresso e limitate alla semplice citazione del dibattito, senza aggiunta di alcun commento.

Alfredo BAZOLI (PD) osserva che la visione dei filmati rafforza la convinzione che Guido Crosetto si sia limitato sostanzialmente a ripetere nel corso della trasmissione televisiva le ragioni espresse nel dibattito in Assemblea. La giurisprudenza della Corte costituzionale, in linea con quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, indica tuttavia che non esiste insindacabilità laddove un parlamentare riproduca *extra moenia* una posizione manifestata in sedi proprie da un Gruppo o da un altro deputato. Prospetta pertanto l'opportunità di ulteriori approfondimenti prima di pervenire alla deliberazione.

Gianluca VINCI (Lega) ricorda che occorre distinguere le considerazioni sul merito della vicenda – in cui comunque ritiene non ravvisabili gli estremi della diffamazione – da quelle sugli accertamenti di competenza della Giunta; ritiene inoltre che la giurisprudenza costituzionale richiamata non appare del tutto pertinente al caso in esame.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, ringrazia i colleghi e dichiara conclusa la seduta.

Mercoledì 2 ottobre 2019

**DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'8 maggio 2019.

Alfredo BAZOLI, *presidente*, ricorda che l'esame della richiesta in titolo è iniziato nella seduta del 3 aprile scorso e proseguito in quella del 10 aprile, nel corso della quale è stato ascoltato l'interessato, e in quelle del 17 aprile e 8 maggio 2019.

Invita il relatore Cassinelli ad intervenire per formulare la sua proposta.

Roberto CASSINELLI (FI), *relatore*, ricorda di aver avviato l'illustrazione della questione nella seduta del 3 aprile, fornendo una panoramica dell'ampia istruttoria a suo tempo svolta e confluita nella relazione presentata dalla deputata Rosomando, relatrice sulla richiesta nella scorsa legislatura. In quella occasione aveva proposto di proseguire la discussione dopo aver ascoltato l'interessato, il quale è intervenuto in audizione lo scorso 10 aprile (dopo che si era dimesso dal mandato parlamentare il 13 marzo), fornendo chiarimenti e rispondendo a quesiti posti dai componenti della Giunta. Nelle sedute del 17 aprile e dell'8 maggio la discussione è quindi proseguita con il contributo di molti colleghi.

Come noto, si tratta di una vicenda ormai risalente, consistente nel fatto che il 12 gennaio 2012 Guido Crosetto era stato invitato alla trasmissione televisiva « *Porta a Porta* » per commentare il voto espresso — sia pur in forma segreta — quello stesso giorno nella seduta dell'Assemblea su una richiesta di autorizzazione a eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Nicola Cosentino.

Durante la trasmissione Guido Crosetto, nel suo intervento, in risposta a una specifica domanda del conduttore Bruno Vespa, aveva riportato le parole di alcuni colleghi intervenuti per dichiarazione di voto, ovvero i deputati Lehner e Contento — quest'ultimo appartenente al suo stesso gruppo — i quali, a loro volta, avrebbero riferito dei meri « fatti notori », accennando a talune vicende personali del giudice Nicola Quatrano, su cui lo stesso magistrato aveva più volte rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa.

Da ciò era originata la querela sporta dal dottor Quatrano nei confronti sia di Guido Crosetto sia del conduttore Bruno Vespa.

Il giudice, a fronte di una eccezione di insindacabilità sollevata dapprima in fase di indagini preliminari e poi in sede di udienza preliminare, non aveva ritenuto di sospendere il procedimento per la trasmissione degli atti alla Camera. Guido Crosetto aveva pertanto avanzato al Presidente della Camera una richiesta di pronuncia in materia d'insindacabilità nella scorsa legislatura, quando peraltro non rivestiva la carica di deputato.

Ricorda preliminarmente come la Giunta, per deliberare in materia, debba attenersi a criteri più volte enucleati dalla giurisprudenza. A tale proposito, con riferimento al caso di specie, osserva quanto segue.

Guido Crosetto aveva partecipato, poche ore prima, al voto della Camera ed era stato chiamato a commentarlo nella trasmissione televisiva. Nel riportare parti del dibattito in Assemblea, e in particolare le dichiarazioni di un collega intervenuto a nome del suo gruppo — Crosetto aveva evidentemente inteso riproporre, facendola propria, la posizione di tutto il gruppo stesso.

Inoltre, come chiarito dallo stesso Crosetto in audizione presso la Giunta, egli aveva inteso utilizzare le parole dei colleghi soltanto per esplicitare le ragioni del proprio voto, che a termini di Regolamento era stato peraltro espresso in forma segreta. Non essendo egli intervenuto personalmente nel dibattito, durante l'intervista Crosetto citò le parole dei colleghi, con ciò confermando, di fatto, di aver condiviso la posizione ed il pensiero espressi da chi aveva parlato a nome del gruppo. Nell'organizzazione dei lavori in Assemblea per l'esame della questione erano stati infatti contingentati i tempi, per cui, oltre ai relatori di maggioranza e di minoranza, intervenne per dichiarazione di voto un solo deputato per ciascun gruppo. Un eventuale intervento di Crosetto, pertanto, avrebbe avuto ragion d'essere, sostanzialmente, solo se egli avesse

inteso esprimersi in dissenso rispetto alla posizione del proprio gruppo.

In altri termini, Crosetto durante la trasmissione televisiva non ha inteso riproporre la posizione espressa da altri colleghi, bensì ha voluto esporre la propria, a commento di un atto tipico quant'altri mai e cioè il voto, espresso in forma segreta.

Rispetto al caso in esame, non soccorre, pertanto, la giurisprudenza costituzionale richiamata da alcuni colleghi rispetto all'impossibilità di configurare l'insindacabilità allorché un parlamentare riproduca *extra moenia* una posizione manifestata in sedi proprie da un altro deputato. In questo caso Crosetto semplicemente esplicitava all'esterno le ragioni della propria espressione di voto, il primo tra gli atti tipici citati dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tanto premesso in diritto, ribadisce in punto di fatto alcune circostanze nuove rispetto ai fatti posti alla base della discussione tenutasi nella scorsa legislatura.

La prima circostanza consiste nel fatto che — nell'ambito del procedimento avviato nei confronti di Guido Crosetto e del conduttore della trasmissione Bruno Vespa — il dottor Quatrano ha ritenuto di ritirare la propria querela, ma nei confronti del solo giornalista. Come dichiarato in sede di audizione, Crosetto non è stato contattato al fine di tentare una composizione bonaria della controversia.

La seconda circostanza consiste nel fatto che il querelante Quatrano nel 2018 si è dimesso dalla magistratura per esercitare la professione di avvocato.

La terza, infine, è che — come noto — Guido Crosetto si è dimesso dalla carica di deputato lo scorso 13 marzo, uscendo dall'agone politico per motivi personali e con ciò, auspicabilmente, dai riverberi di ogni genere che le polemiche a carattere politico possono comportare.

Tanto premesso, ritiene che — nel caso di specie — sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione e pertanto formula la propria proposta nel senso della insindacabilità delle dichiarazioni rese da Guido Crosetto,

oggetto della contestazione dell'avvocato Quatrano.

Alfredo BAZOLI, *presidente*, ringrazia il relatore per il lavoro svolto. Non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della questione alla prossima seduta.

Martedì 8 ottobre 2019

**DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ**

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 2 ottobre 2019.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore, on. Cassinelli, ha completato l'illustrazione della vicenda, formulando la proposta nel senso dell'insindacabilità. Invita quindi i colleghi ad intervenire per dichiarazione di voto.

Alfredo BAZOLI (PD) osserva che si sono create le condizioni per una modificazione dell'orientamento espresso sulla vicenda nella scorsa legislatura. Preso atto dei fatti nuovi messi in evidenza dal relatore, nonché di un recente arresto giurisprudenziale, emerso in sede civile, volto ad estendere in certa misura la latitudine del nesso funzionale tra le opinioni espresse dal deputato e la proiezione *extra moenia* della sua attività parlamentare, preannuncia l'intenzione del Gruppo del Partito Democratico di astenersi in sede di votazione sulla proposta relativa alla richiesta in titolo.

Eugenio SAITTA (M5S) preannuncia il voto contrario alla proposta del relatore da parte del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, in continuità con le motivazioni già esplicitate nella scorsa legislatura.

Lucia ANNIBALI (IV), intervenendo a nome del Gruppo Italia Viva, preannuncia

il voto favorevole alla proposta del relatore.

Carlo SARRO (FI), nell'esprimere apprezzamento per l'istruttoria svolta dal collega Cassinelli, preannuncia il voto favorevole del Gruppo di appartenenza alla proposta del relatore.

Gianluca VINCI (Lega), nell'esprimere ampia condivisione delle argomentazioni del relatore, preannuncia, a nome del Gruppo Lega, il voto a favore della proposta avanzata.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, nessun altro chiedendo

di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi, a maggioranza, la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, dà quindi mandato al relatore Cassinelli di predisporre il documento per l'Assemblea.



180044078010